



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le operazioni straordinarie: conferimento, cessione ed affitto d'azienda, operazioni sulle partecipazione


**MASSIMILIANO
SIRONI**

1621 Settembre 2015 - Milano

Conferimento d'azienda

Contesto normativo di riferimento

- Art. 176 T.U.I.R.



Ambito soggettivo ed oggettivo



Valore fiscalmente riconosciuto

❑ VFR azienda per conferitario

=


❑ VFR partecipazione per conferente

❑ Estensione del concetto alle c.d. “posizioni soggettive” – prosecuzione vicende fiscali pregresse con subentro nella posizione del conferente “[...] in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda [...] – art. 176 co. 1 T.U.I.R. (per es.: ammortamenti, criteri di valutazione magazzino)

❑ No estensione delle posizioni alle poste di netto [cfr. lucidi su fusione/scissione]

❑ No avviamento – circ. n.8/E del 2010

V.F.R. – conferimento azienda in corso d'anno



- Riferimento prassi – circ. n.320/E 1997
- Non vale per tutte le rettifiche che ordinariamente si fanno a fine esercizio (per es.: no svalutazione crediti)

Subentro nelle “posizioni soggettive”

- Per la conferitaria – computo del triennio di possesso per la rateazione ex art. 86 co. 4 T.U.I.R. – si considera anche il periodo di possesso della conferente
- Per la conferente – PEX art. 87 T.U.I.R. – prima iscrizione tra le immobilizzazioni (co.1 lett. a) – esercizio attività commerciale (co.2)

Imposta sostitutiva e riallineamenti

- Vale per conferimenti (art. 176 co. 2-ter T.U.I.R.) – conferitaria
- Vale per fusioni (art. 172 co. 10-bis T.U.I.R.) – incorporante o risultante da fusione
- Vale per scissioni (art. 173 co. 15-bis T.U.I.R.) – beneficiaria
- Possibilità di riconoscimento fiscale dei **maggiori valori iscritti** in bilancio a seguito dell'operazione
- Pagamento **imposta sostitutiva** IRES/IRPEF e IRAP
- D.M. 25/07/2008 (modalità operative) e Cir. Assonime n.51/2008
- Decorrenza: alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007 (art. 1 co. 47 L. n. 244/2007)

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

Quali maggiori valori posso affrancare:

- ✓ immobilizzazioni materiali (ivi compreso immobili patrimonio)
- ✓ Immobilizzazioni immateriali (ivi compreso l'avviamento iscritto)
- ☒ No rimanenze

Classe di valore affrancata	Scaglione di imposta sostitutiva
Fino a 5 milioni di Euro	12%
Da 5 a 10 milioni di Euro	14%
Oltre i 10 milioni di Euro	16%

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

- Esercizio opzione da parte del soggetto che riallinea (nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è compiuta l'opzione o in quella del periodo successivo), la quale potrà ammortizzare i maggiori valori affrancati a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.
 - In caso di realizzo dei beni anteriamente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale ammortamento dedotto.
 - Nel caso sopra menzionato l'imposta sostitutiva versata è scomputata da quella dovuta in via ordinaria
- **Opzione:**
- ✓ da esercitarsi nel primo o al più tardi nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione.
 - ✓ Il perfezionamento avviene con il versamento della prima rata.

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

- ❑ D.M. 25/7/2008:
 - possibilità di affrancamento parziale
 - categorie omogenee di immobilizzazioni;
 - solo su beni “ricevuti” a seguito dell’operazione (C.M. 57/E del 25/9/2008)
- ❑ Attenzione: rileva la funzione che i beni hanno nella società che riceve i beni (cfr.C.M. 57/E 2008)

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

Categorie omogenee	
Tipologia immobilizzazione	Criteri
Immobili	a) aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica
	b) aree non fabbricabili
	c) fabbricati strumentali per destinazione (art. 43 co 2, 1° periodo T.U.I.R.)
	d) fabbricati strumentali per natura (art. 43 co 2, 2° periodo T.U.I.R.)
	e) fabbricati non strumentali (art. 90 T.U.I.R.)
Beni mobili	per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
Immobilizzazioni immateriali	Distintamente anche per singola immobilizzazione
Avviamento	Cfr. immobilizzazioni immateriali

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

❑ Versamento imposta sostitutiva (tre rate annuali)

❑ 1° rata = 30%

❑ 2° rata = 40%

❑ 3° rata = 30%

❑ Seconda e terza rata, interessi: 2,5%

Cessione e affitto d'azienda

Cessione e affitto

- **Cessione:**
 - *trasferimento a titolo definitivo*
 - *carattere oneroso*
 - *rilevanza reddituale del trasferimento (plus/minus)*
- **Affitto azienda:**
 - *trasferimento a titolo non definitivo*
 - *carattere oneroso (canone affitto) legato al periodo del trasferimento*
 - *rilevanza reddituale del canone (componente positivo)*

Cessione azienda

- Operazione realizzativa = art. 86 T.U.I.R.:
 - co.2: «*concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso*»
- art. 101 co.1 T.U.I.R.: «*le minusvalenze dei beni relativi all'impresa [...] sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86 [...] 2*»

Cessione a titolo oneroso

- Compravendita

Ma anche (cfr. art. 9 co. 5):

- Atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento dei diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- Esecuzione coattiva;
- Permuta;
- *Datio in solutum.*

Determinazione plusvalenza

- Vfr dei beni che compongono l'azienda ceduta
- No determinazione autonoma delle singole componenti
- Minusvalenze singoli beni: concorrono algebricamente alla determinazione plusvalenza

Corrispettivo (al netto di oneri accessori)

-

Costo non ammortizzato

- Beni riscattati da leasing = concorso in proporzione tra canoni dedotti e il totale canoni dovuti
- Beni in leasing = differenza tra valore corrente del cespite al netto del costo canoni residuo (comprensivo del riscatto)

Circ. Ag. Entrate n. 47/2008

Avviamento

- Accertamento ai fini di imposta di registro...
- Validità anche per l'imposta sui redditi?
- Prova dell'incasso da parte del contribuente

Avviamento/segue

- Avviamento negativo – ris. Ag. Entrate n. 184/2007:

§ - contabilmente prima iscrizione tra i «fondi rischi e oneri» (B.3. S.P.);

§ - concorso successivo alla determinazione del reddito a copertura dei componenti negativi di qualsiasi natura (se eccedenti quelli positivi)

§ - Eventuale fondo residuo stralciato = sopravvenienza attiva imponibile

Plusvalenza

- Momento determinazione: data in cui si verifica l'effetto traslativo
- Plusvalenza (soggetti IRES):
 - ordinaria
 - possibilità di frazionamento ex art. 86. co. 4 T.U.I.R. (opzione)

Scambio partecipazioni

Lo scambio di partecipazioni

- Art. 177 T.U.I.R.

NO neutralità perfetta ex artt. 178 – 179 TUIR (scambi partecipazioni intra)

co. 1



Scambio mediante
permuta



§ Soggetti "scambianti", titolari
delle partecipazioni
§ Nessun effetto su patrimonio
delle società relativo alle
partecipazioni oggetto di
scambio

co. 2



Scambio mediante
conferimento



§ Soggetti "conferente" e
"conferitario"
§ Effetto su patrimonio della
società conferitaria

Scambio mediante permuta

«La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni [...], non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni [...] date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e articolo 68, comma 3»

I soggetti coinvolti

- Soggetto «acquirente» e «scambiato»: società di capitali o enti equiparati residenti
- Per gli scambi di partecipazione «intra»; cfr. art. 178 T.U.I.R.;
- Carezza del requisito «giuridico» o «territoriale»: si applica il valore normale art. 9 T.U.I.R.
- Soggetto «acquirente»: s.p.a. o s.a.p.a. (questione collegata con le azioni proprie date in permuta)
- Soggetto «scambiante»: può anche essere soggetto non residente e possono anche essere non imprenditori (cfr. anche circ. Ag. Entrate n. 320/E del 1997). Consentita pluralità di scambianti purché coerente con l'operazione di permuta (trasferimento/integrazione partecipazione di controllo – cfr. risposta interpello 954/739/2006)

Le partecipazioni oggetto di scambio

- Idoneità della partecipazione scambiata a far pervenire al soggetto «acquirente»:
 - § il controllo ex art. 2359 co.1 n.1 c.c.;
 - § integrare (tramite l'acquisto) una partecipazione che diviene di controllo ex art. 2359 co.1 n.1 c.c.;
 - ~~§ acquisto di una partecipazione che va ad integrare già una partecipazione di controllo ex art. 2359 co.1 n.1. c.c.~~
 - § acquisto di una partecipazione che va ad integrare già una partecipazione di controllo ex art. 2359 co.1 n. 1 c.c., in virtù di obblighi legali o statutari

Conguaglio in denaro

- Non vi è alcun limite quantitativo al conguaglio in denaro
- Purché sia «strumentale» (e non «principale») all'operazione di permuta
- Forma reddito in capo al percipiente

Regime della permuta/criterio generale

1. Non genera componenti positivi/negativi di reddito
2. Purché il costo (vfr) delle azioni/quote date in permuta sia attribuito a quelle ricevute in cambio
3. Rilevanza fiscale dell'eventuale conguaglio in denaro

Regime della permuta/deroga per «scambianti» imprenditori

1. Neutralità a condizione che l'iscrizione in bilancio del costo delle partecipazioni ricevute per effetto della permuta sia identico a quelle date

N.b.: «E' evidente quindi che nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del regime di neutralità previsto [...] e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni» (Circ. Ag. Entrate n. 320/E 1997)

2. Indipendenza della posizione del soggetto «scambiante» rispetto ad «acquirente» e verifica dei criteri di iscrizione delle partecipazioni ricevute dal primo

Scambio tramite conferimento (art. 177 co. 2 T.U.I.R.)

«Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Soggetti coinvolti

Oggetto dell'art.
177 co. 2

- Società conferitaria acquisisce controllo ex art. 2359 co.1 n.1 c.c. della società le cui partecipazioni sono oggetto di scambio
- Soggetto conferente (non necessariamente imprenditore) riceve delle partecipazioni in cambio, da valutarsi (ai fini reddituali) in base alla corrispondente quota di patrimonio netto che si è incrementato per effetto dell'operazione in capo alla conferitaria (irrilevanza reddituale=incremento patrimonio)

Regime applicabile (conferente)

- ✓ Regime di «realizzo controllato»
- ✓ Valore realizzo = incremento PN contabile conferitaria

